

GL 9HQHUGu

VHWWHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
27	Italia Oggi	16/09/2022	<i>Proroga per le villette negli odg del dl aiuti bis (C.Bartelli)</i>	3
31	Italia Oggi	16/09/2022	<i>Bonus 200 euro in arrivo (S.D'alessio)</i>	4
Rubrica Lavoro				
1	Corriere della Sera	16/09/2022	<i>Cambiare lavoro (e anche vita): un milione di dimissioni (C.Voltattorni)</i>	5
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	16/09/2022	<i>Fotovoltaico, bonus del 6% ultima chance per le imprese (L.De Stefani)</i>	7
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	16/09/2022	<i>Cessione crediti, tornano visti e asseverazioni per i piccoli lavori (G.Latour)</i>	9

Proroga per le villette negli odg del dl aiuti bis

Proroga dei lavori superbonus per le villette e aliquota più alta per il contributo extra profitti. Sono due gli ordini del giorno approvati ieri dopo la via libera della camera alla legge di conversione del decreto aiuti bis. La legge ora, dopo l'abrogazione dell'emendamento sul tetto degli stipendi della pa, (si veda ItaliaOggi del 15/9/22) dovrà tornare al senato per la terza e definitiva lettura.

Con l'ordine del giorno approvato dall'aula si chiede di spostare al 31 dicembre l'ultimazione dei lavori per le villette senza avere il tetto del 30%. «In Aula è stato presentato un emendamento al decreto Aiuti bis per posticipare il termine del 30 settembre 2022 per la realizzazione del 30% dei lavori, necessaria per usufruire dell'agevolazione», scrivono in una nota Giovanni Currò e Luca Sut, deputati del M5S, che hanno presentato la proposta, «non essendoci una copertura economica adeguata siamo intervenuti con un ordine del giorno approvato alla Camera. Bisogna immediatamente, già con il cosiddetto decreto Aiuti ter, adottare misure che consentano, per gli edifici unifamiliari, di fruire delle agevolazioni previste dal Superbonus fino al 31 dicembre 2022 senza dover dimostrare, al 30 settembre 2022, di aver realizzato almeno il 30% dei lavori complessivi», concludono.

«L'Aula di Montecitorio ha approvato il nostro ordine del giorno che sul prelievo degli extraprofitti impegna il governo ad elevare in modo considerevole il contributo straordinario, destinando il maggior gettito per lo Stato ad interventi a sostegno di imprese e famiglie. Nell'odg si impegna inoltre il governo ad attivare tutte le iniziative per garantire l'effettivo introito del contributo da parte delle società interessate, a partire da quelle a partecipazione pubblica», ha annunciato ieri Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra, firmatario dell'Odg.

«L'ordine del giorno», prosegue il leader di Si, «è stato approvato con il voto favorevole di quasi tutta l'aula ad eccezione dei deputati di Fratelli D'Italia».

Cristina Bartelli



Arriva l'ok della Corte dei conti sul decreto attuativo, ora atteso in g.u.

Bonus 200 euro in arrivo


Beneficio per oltre tre milioni di autonomi

DI SIMONA D'ALESSIO

Avvio vicino per le procedure che permetteranno ad almeno tre milioni di occupati indipendenti (fra cui poco meno di 478.000 liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali private) di richiedere l'indennità «una tantum» disposta dal decreto Aiuti (50/2022) al fine di alleviare le conseguenze dell'impennata dell'inflazione sulle fasce di reddito meno elevate, al di sotto, cioè, dei 35.000 euro nell'anno d'imposta 2021: dopo che il 13 settembre la Corte dei conti ha acceso il semaforo verde sul decreto che permetterà l'applicazione della misura, manca davvero una manciata di giorni alla partenza del servizio di prenotazione telematica delle istanze, attraverso il sito dell'Inps e degli Enti pensionistici. C'è, però un altro passaggio da attendere, visto che il testo dovrà adesso essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. E, comun-

que, come era trapelato dalla riunione fra i direttori delle Casse ed una delegazione di funzionari dell'Istituto di previdenza pubblico della settimana passata, la prenotazione dei «bonus» non potrà certamente essere effettuata «prima del 20 settembre».

L'incontro tecnico, inoltre, era servito a mettere alcuni precisi «paletti» nel terreno: se, infatti, la fase iniziale per l'inoltro delle richieste del sussidio da 200 euro (che, è bene rammentarlo, non viene erogato agli aventi diritto automaticamente, ma dovrà esser presentata apposita domanda online sul portale dell'Inps, o su quello dell'Ente privato, e una volta corrisposto non concorrerà alla formazione del reddito del lavoratore autonomo che ne beneficerà, ndr) l'Adepp, l'Associazione delle Casse, aveva reso noto che era stata pure «individuata quale data perentoria entro la quale effettuare la presentazione delle doman-



Alberto Oliveti

de il 30 novembre che è anche il termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione fiscale all'Agenzia delle Entrate». Un elemento, questo, che, era stato messo in risalto, consentirà ai fruitori dell'indennità di «poter effettuare l'autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza».

All'organismo presieduto da Alberto Oliveti, inoltre,

era parso, a seguire, importante far sapere che lo stanziamento disposto dal governo si mostra sufficiente a soddisfare le richieste attese, inferiori, cioè, ai 500.000 professionisti, in linea, all'incirca, con la platea di coloro che nel 2020 incassarono il «bonus» trimestrale da 600/1.000 euro stabilito dal decreto «Cura Italia» (18/2020) per fornire supporto agli occupati indipendenti messi a dura prova dall'avvento della pandemia da Covid-19. Per questa ragione, l'Adepp punta a rassicurare gli associati agli Enti in maniera netta: «Non c'è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al «bonus». Pertanto, è il messaggio lanciato, non ci si troverà in presenza di un «clic day», considerato che ci saranno circa due mesi di tempo per far valere il proprio diritto a ricevere il contributo statale per fronteggiare l'aumento dell'inflazione.



I DATI DELL'INPS

Cambiare lavoro (e anche vita): un milione di dimissioni

di Claudia Voltattorni

Sono oltre un milione le dimissioni dal lavoro registrate dall'Inps nei primi sei mesi del 2022 con un aumento del 31,73% rispetto allo stesso periodo del 2021. Voglia di cambiare per migliorare la vita o per impieghi più remunerativi.

a pagina 30



A sinistra Pasquale Tridico, prima commissario e poi presidente dell'Inps. Accanto l'economista Innocenzo Cipolletta

820

mila Le dimissioni di lavoro nei primi sei mesi del 2021, inferiori del 31% rispetto a quelle misurate nel 2022

624

mila Le dimissioni relative ai contratti a tempo indeterminato, in aumento del 22% rispetto al 2021



I contratti 377 mila contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato



Lavoro, un milione di dimissioni tra crisi e nuove prospettive

Cipolletta: ora sono le aziende che vanno a cercare le persone. Licenziamenti, più 36%

ROMA Nei primi sei mesi del 2022 oltre un milione di persone ha dato le dimissioni in Italia. Sono il 31,74% in più rispetto allo stesso periodo del 2021 quando a lasciare il lavoro furono in 820 mila. Di queste 624.047 sono state da contratti a tempo indeterminato. E non è detto che sia una cosa negativa, tutt'altro. Perché nello stesso periodo sono state attivate 4 milioni 270 mila assunzioni (di vario genere) e trasformati in contratti a tempo indeterminato 377 mila contratti a termine, pari al 74% in più rispetto ad un anno fa. Il mercato del lavoro in Italia è vivo. Lo certifica l'Inps che ha pubblicato ieri il suo Osservatorio sul precariato con i dati di giugno 2022.

«Nel primo semestre 2022 — sottolinea il rapporto — i flussi nel mercato del lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno completato la ripresa dei livelli pre-pandemici, segnalando anzi incrementi rispetto al 2018-2019 sia nelle assunzioni e nelle trasformazioni come pure nelle cessazioni». Tra as-

sunzioni e cessazioni (3 milioni e 322 mila nei primi 6 mesi del 2022, +36% rispetto al 2021) il saldo annualizzato a giugno 2022 è di 682 mila nuove posizioni di lavoro con 247 mila nuovi contratti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le dimissioni, l'Inps puntualizza che il livello raggiunto nel primo semestre 2022 «sottende il completo recupero delle dimissioni mancate del 2020, quando tutto il mercato del lavoro era stato investito dalla riduzione della mobilità connessa alle conseguenze dell'emergenza sanitaria». I licenziamenti di natura economica sono cresciuti nel primo semestre 2022 rispetto al 2021 e passati da 135.115 a 266.640, un consistente aumento motivato però anche dal blocco dei licenziamenti deciso dal governo per far fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia e ancora in vigore nei primi 6 mesi del 2021.

«Eppur si muove», sorride l'economista Innocenzo Cipolletta confermando la tendenza di «un mercato italiano

del lavoro vivo, in movimento, che si sta finalmente aprendo, si sta articolando e andando nella direzione degli altri Paesi». E questo è un bene, spiega il professore, «perché dopo anni in cui erano i lavoratori ad andare dalle aziende, ora sono le aziende che devono andare a cercare i talenti di cui hanno bisogno, e se non li trovano, se li devono formare». È una situazione «che ci sta accomunando agli altri Paesi», continua Cipolletta: «Il Covid ha portato moltissime persone ad un completo ripensamento della propria vita, a riflessioni sulle proprie prospettive e ambizioni che li ha spinti a cambiare vita». Alcuni hanno scelto magari di uscire in anticipo dal mondo del lavoro, ma per altri «è stata l'occasione per rimettersi in gioco, e questo per il mercato del lavoro è una cosa molto positiva». Di «grande opportunità» parla anche Federico Vione, ex ad di Adecco e oggi ceo e fondatore di WGroup, società che spazia dal recruiting alla formazione alla ricerca di profili di altissimo level-

lo: «Non ho mai visto un momento storico intenso e pieno di opportunità come quello tra la fine del 2021 e il 2022: c'è stata una fase di grande euforia, l'economia è ripartita e le aziende hanno avuto e hanno un gran bisogno di lavoratori e per trovarli sono disposte a tutto, dal formarle ad adattarsi alle loro richieste, quindi stipendi più competitivi e maggiore flessibilità; è un grande passo avanti, si sblocca un sistema e si invoglia chi ha già un lavoro a cercarne uno migliore». Dal suo osservatorio, Vione vede «gli imprenditori che stanno capendo quanto sia necessario creare il contesto per attrarre i lavoratori, i giovani soprattutto». Molte aziende che per anni non hanno trovato sul mercato le competenze adatte, oggi se le creano «in casa» offrendo una formazione specifica: «Ormai c'è la certezza che la risposta a quel tipo di domanda di lavoro non c'è, e allora il mercato del lavoro cambia e si adatta».

Claudia Voltattorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro energia
Fotovoltaico,
bonus del 6%
ultima chance
per le imprese

Luca De Stefani
— a pag. 33

Fotovoltaico, bonus del 6% ultima chance per le imprese

Caro energia

Tra incentivo e minori
imposte per una Srl
risparmio del 33,9%

Coperti gli investimenti
fino a giugno 2023 se entro
fine 2022 è pagato il 20%

Luca De Stefani

Tralasciando le poche detrazioni fiscali applicabili al fotovoltaico, le imprese che installano impianti fotovoltaici strumentali per l'attività, che non hanno le caratteristiche per essere accatastati, possono dedurre dal reddito d'impresa le quote di ammortamento con la percentuale del 9% e possono beneficiare del credito d'imposta del 6%, compensabile in F24, per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Sommando quest'ultimo incentivo con le minori imposte da pagare (Ires del 24% e Irap del 3,9%) grazie alla deduzione dell'ammortamento in 12 anni, il risparmio, non autorizzato, ad esempio, per una Srl, è pari a 33,9% del costo dell'investimento (6 + 24 + 3,9).

No Industria 4.0

Relativamente alla possibilità di beneficiare del credito d'imposta del 40% sui beni Industria 4.0 per

gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, già la circolare del 30 marzo 2017, n. 4/E, paragrafo 12, relativa all'iper ammortamento (ma applicabile anche al suddetto credito d'imposta) aveva chiarito che rientravano tra gli «investimenti in beni strumentali nuovi» con le caratteristiche Industria 4.0 indicate nell'allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232, i componenti, i sistemi e le «soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni», mentre erano escluse le «soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)» (compreso, quindi, il fotovoltaico). Relativamente ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica, poi, la circolare Mise del 23 maggio 2018 n. 177355, ha precisato che «la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo», bensì quella di «costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento». Quindi, i «sistemi di accumulo» sono «da considerarsi alla stessa stregua» delle «soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rin-

novabile e non)», pertanto, «come queste, non sono ammessi al beneficio» (dell'iper ammortamento e successivamente del credito d'imposta).

L'esclusione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo dal credito d'imposta per Industria 4.0 è stata confermata, infine, dalla risposta delle Entrate del 2 febbraio 2021, n. 75 (relativa al credito d'imposta del 2020 dell'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019 n. 160), la quale, però, ha confermato la possibilità di beneficiare del credito d'imposta per i beni strumentali materiali «generici» (si veda l'Esperto risponde del 2 febbraio 2022 e del 16 maggio 2022).

Credito d'imposta del 6%

Per il 2022, l'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, prevede il credito d'imposta del 6% (era del 10% per il 2021, comma 1054) per le imprese (e anche per i professionisti, comma 1061) che effettuano investimenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%» del costo di acquisto. Attenzione, però, che deve trattarsi di un impianto che non sia classificabile tra i fabbricati e le costruzioni ovvero tra i beni per i quali il Dm Finanze 31 dicembre 1988, relativo ai coefficienti di ammortamento ai fini fi-

scali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, in quanto questi beni sono esclusi dal credito d'imposta in commento.

Se l'impianto fotovoltaico è «qualificato dal contribuente come bene mobile» (senza «autonoma rilevanza catastale», perché «semplice pertinenza delle unità immobiliari»), l'aliquota di ammortamento è del 9%, corrispondente a quello applicabile alle «centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)» (si veda anche la circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Si applica l'aliquota di ammortamento fiscale

del 4%, invece, per gli impianti fotovoltaici «accatastati autonomamente» come beni immobili, come, ad esempio, per quelli posizionati a terra (si veda Nt+Fisco 22 marzo 2021 e l'esperto risponde del 20 gennaio 2022). Per quelli non «accatastati autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrati all'unità immobiliare» esistente, infine, «i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati» con le aliquote «del bene di cui sono diventate parte integrante», che tipicamente è del 3 per cento (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015, norma sui cosiddetti «imbullonati», e circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E).

In ogni caso, «le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche», non possono essere considerate «beni immobili» «ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento». Di conseguenza, solo ai «costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche» si applica l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%, mentre ai «costi relativi alla componente impiantistica» si applica l'aliquota del 9 per cento (circolare Entrate e Mise del 30 marzo 2017, n. 4), pertanto, per questi ultimi spetta il credito d'imposta del 6% per il 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




CONDIZIONE

**Credito
d'imposta
del 6% solo se
l'impianto non
è classificabile
tra i fabbricati
o le costruzioni**



Bonus edilizi
Cessione crediti,
tornano visti
e asseverazioni
per i piccoli lavori



Giuseppe Latour
— a pag. 34

Cessione crediti, rischio asseverazioni e visti per caldaie e serramenti

Di Aiuti bis. Solo in presenza di attestazioni la solidarietà viene depotenziata: per i piccoli lavori questi documenti (oggi esclusi) potrebbero essere decisivi

Giuseppe Latour

Un cortocircuito normativo, che rischia di portare nuovi costi su operazioni come il rifacimento di infissi e l'installazione di caldaie, in caso di cessione del credito e sconto in fattura.

È l'effetto collaterale, non preventivato, delle nuove norme sulla responsabilità solidale, inserite dal Senato nella legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl n. 115/2022), per provare a dare nuovo impulso a un mercato in grave difficoltà, a causa dei problemi nella circolazione dei bonus edilizi.

L'emendamento di Palazzo Madama prevede, infatti, una nuova responsabilità solidale dal perimetro ristretto, limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Un passo in avanti rispetto al passato, perché riduce, almeno in linea teorica, le possibilità di contestazione a carico di chi compra i crediti in buona fede, in caso di frodi avvenute nei passaggi precedenti.

Questo perimetro limitato, pe-

rò, secondo quanto spiega la nuova norma, riguarderà solo i crediti per i quali «sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni» relative al superbonus e agli altri bonus minori. Questi documenti (si veda anche l'altro articolo in pagina) per il 110% vanno sempre compilati. Per i bonus minori, invece, la regola generale, introdotta a novembre 2021 (con il decreto antifrodi n. 157/2021) è che, solo in caso di cessione e sconto, è necessario richiedere visto di conformità e asseverazione della congruità.

C'è, però, un'eccezione, prevista dall'articolo 121 comma 1-ter del decreto Rilancio (Dl 34/2020) e introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), dopo le proteste di molte associazioni. Per i lavori in edilizia libera e per quelli con importo inferiore a 10mila euro, è possibile effettuare cessioni e sconti in fattura senza asseverazioni e visti. Una salvaguardia che serve a non caricare interventi di piccolo importo con costi eccessivi, in proporzione al valore dei lavori.

Ora, però, arriva il cortocircuito: in caso di cessione e sconto in fattura, senza le asseverazioni e i visti, per lavori come la sostituzione degli infissi o l'installazione della caldaia, il rischio è che non si possa accedere alla nuova responsabilità solidale depotenziata.

C'è da aspettarsi, allora, che si inneschi una catena che porterà in futuro anche per questi lavori, pure in assenza di un obbligo esplicito, alla redazione di asseverazioni e visti, con i relativi costi.

Per comprare i crediti, infatti, le banche vorranno avere sempre questi documenti; stessa linea che seguiranno i fornitori, per avere tra le mani crediti facilmente vendibili.


Anche perché, nel mercato che si andrà a definire, molto probabilmente i crediti dotati di asseverazione e visto avranno un valore (e una capacità di circolazione) maggiore rispetto a quelli che non sono accompagnati da questi documenti. E i costi di questi adempimenti si trasferiranno, molto probabilmente, sul soggetto che paga i lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329


Norme & Tributi

Il superbonus del 110% #189



SUBITO LA NUOVA CIRCOLARE
Abi e Ance sollecitano l'agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente il contenuto della circolare del giugno scorso (la n. 23/E), non più coerente

con le nuove norme. È quanto spiegano le associazioni in una nota, nella quale annunciano la costituzione di un tavolo per analizzare le tematiche riguardanti il rapporto tra banche e imprese edili.



159329